

	SCHEMA TIPO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	
	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	
	tra	
	Il COMUNE DI OLGiate COMASCO, con sede legale in Piazza Volta,1 ad Olgiate	
	Comasco (CO) 22077, Codice fiscale 00417080132, in qualità di SPONSEE, rappre-	
	sentato dal Sindaco pro tempore, _____,	
	e	
	_____ con sede in _____, CF	
	_____, in qualità di SPONSOR, rappresentato da _____, nato	
	a ____ il ____ cf _____, in qualità di _____;	
	di seguito congiuntamente definiti “Parti”	
	PREMESSO che:	
	- l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 (“Misure per la stabilizzazione della finanza	
	pubblica”) permette il ricorso ai contratti di sponsorizzazione alle Pubbliche Ammini-	
	strazioni;	
	- l'art. 119 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che conferiscono alle Pubbliche Amministra-	
	zioni, nel perseguimento degli interessi pubblici, la possibilità di stipulare contratti di	
	sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati senza fini di lucro,	
	al fine di:	
	o realizzare maggiori economie;	
	o innovare l'organizzazione amministrativa;	
	o migliorare la qualità dei servizi prestati;	
	Viste le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la disciplina e la ge-	
	stione delle Sponsorizzazioni e in linea con gli artt. 8, 19 e 134 del D.Lgs. n. 36 del	
	31 marzo 2023.	

	CONSIDERATO che il comune di Olgiate Comasco in esecuzione a quanto stabilito	
	dal Regolamento sulla disciplina dei contratti di Sponsorizzazione e accordi di colla-	
	borazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13/02/2014,	
	ha diffuso, in data _____, un Avviso Pubblico teso ad individuare soggetti inte-	
	ressati a sponsorizzare le iniziative previste per il periodo natalizio dicembre 2025 /	
	gennaio 2026;	
	DATO ATTO che:	
	- che lo Sponsor avendo interesse a partecipare all'evento sopracitato al fine di	
	promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria atti-	
	vità, con nota del ____ prot. _____ ha manifestato l'intenzione sostenerlo mediante	
	sponsorizzazione finanziaria/tecnica/mista	
	- nella manifestazione di interesse veniva proposta la seguente sponsorizzazione	
	tecnica/contributo economico _____	
	- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Biblioteca, Cultura e Politi-	
	che Giovanili tale offerta è stata accolta;	
	TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	Art. 2 - Oggetto del contratto	
	1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello Sponsor	
	dell'iniziativa indicato in premessa, organizzato dal Comune di Olgiate Comasco	
	(Sponsee).	
	2. In particolare l'evento è costituito dalle seguenti iniziative:	
	manifestazione "Bianco Natale a Olgiate" che intende finanziare attraverso sponso-	
	rizzazioni	

	- luminarie nelle vie del paese dicembre 2025/gennaio 2026 per un importo sti-	
	mato di Euro 10.000,00 iva compresa;	
	- pista del ghiaccio in Piazza Italia dicembre 2025/gennaio 2026 per un importo	
	stimato di Euro 7.930,00 iva compresa;	
	- eventuali costi di gestione a consuntivo per la pista del ghiaccio e le attività in	
	piazza Italia;	
	- ulteriori iniziative proposte dagli sponsor o individuate dall'Amministrazione in	
	caso di ulteriori somme disponibili.	
	3. La sponsorizzazione si attuerà secondo la modalità di seguito descritta.	
	Art. 3 - Durata del contratto	
	1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclu-	
	sione dell'evento, prevista per il 31/01/2026, e comunque fino all'estinzione degli ob-	
	blighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.	
	Art. 4 - Obblighi dello Sponsor	
	1. Lo Sponsor si obbliga a (scegliere in base alla tipologia di sponsorizzazione	
	prestabilita):	
	- il seguente importo: € (IVA 22%	
	inclusa) tramite bonifico bancario IBAN IT15G0623051620000015084393;	
	- una sponsorizzazione tecnica (fornitura di beni e servizi) pari a un valore di	
	mercato di € (IVA	
	22% inclusa)	
	costituita da	
		
	(indicare la tipologia di bene/servizio offerto)	
	Il pagamento verrà effettuato a presentazione da parte del Comune di Olgiate	

	Comasco di fattura elettronica.	
	Art. 5 - Obblighi dello Sponsee	
	1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si	
	impegna a garantire i seguenti diritti dello Sponsor:	
	1) ESPOSIZIONE NOME/LOGO	
	Esposizione del marchio dello Sponsor di dimensione proporzionata all'entità del	
	contributo, su tutti i materiali di comunicazione degli eventi sponsorizzati e organiz-	
	zati dall'Ente (manifesti, opuscoli, striscioni, totem ecc.) che verranno utilizzati nelle	
	campagne di affissioni e comunicazione nel territorio urbano ed extraurbano: pie-	
	ghevoli o cartoline, manifesti A3, striscione in piazza Italia;	
	2) CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	
	Presenza sulle campagne di comunicazione dedicate al Natale con particolare riferi-	
	mento effettuate sui social network e nei materiali interattivi dell'evento (facebook,	
	whatsapp, instagram, tabelloni, sito, app, ecc.);	
	3) REPORTAGE FOTOGRAFICO	
	Possibile realizzazione di un reportage fotografico dell'evento. Le immagini realiz-	
	zate, potranno essere utilizzate dallo SPONSOR per un uso publi-redazionale;	
	4) SITO INTERNET	
	Logo e hyperlink sulle pagine web dedicate alla manifestazione;	
	5) ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA	
	Veicolazione delle news relative all'evento ai quotidiani locali e free press;	
	6) APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE	
	Invito all'evento di inaugurazione della manifestazione Bianco Natale a Olgiate Co-	
	masco in occasione dell'apertura della pista del ghiaccio;	
	7) MATERIALE PUBBLICITARIO PRODOTTO DALLO SPONSOR	

	Sarà possibile posizionare ulteriore materiale pubblicitario fornito dallo sponsor	
	(bandiere, gonfaloni, striscioni, roll-up, cartellonistica) in aggiunta a quello prodotto	
	dallo sponsee, previa approvazione del Comune di Olgiate Comasco ed in propor-	
	zione ai contributi offerti.	
	Ulteriori e specifiche modalità di visibilità possono essere proposte dallo sponsor in	
	fase di offerta e se accettate dall'Amministrazione andranno definite in sede di sti-	
	pula del contratto di sponsorizzazione.	
	Art. 6 - Esclusiva (eventuale)	
	1. Il Comune si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizza-	
	zione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa,	
	anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che impli-	
	chino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli	
	prodotti e commercializzati dallo Sponsor.	
	Art. 7 – Controlli	
	Il Comune di Olgiate Comasco si riserva la possibilità di eseguire controlli a cam-	
	pione, in loco, sull'esercizio dei diritti dello Sponsor (materiale pubblicitario, attività	
	ecc.), sulla documentazione inerente alla sponsorizzazione e sulle autocertificazioni	
	presentate, compresi i controlli sul possesso dei requisiti richiesti nell'avviso.	
	In caso di irregolarità l'Amministrazione si riserva di interrompere la sponsorizza-	
	zione, ai sensi del successivo Art. 8.	
	Art. 8 – Risoluzione e recesso	
	1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, me-	
	diante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o par-	
	ziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarci-	
	mento del danno ai sensi del codice civile.	

	2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione im-	
	mediata del contratto:	
	a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 4;	
	b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qual-	
	siasi misura, nuocere all'immagine dell'Amministrazione. In tal caso il Comune avrà	
	diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al	
	rimborso delle spese già sostenute o impegnate;	
	c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di con-	
	flitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.	
	3. Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a	
	causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo da parte	
	dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in	
	essere fino alla risoluzione del contratto.	
	4. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15	
	giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata	
	l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla contro-	
	parte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 20% del	
	corrispettivo pattuito.	
	5. E' fatto espresso divieto di cessione del presente contratto.	
	Art. 9 - Responsabilità	
	1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizza-	
	zione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società,	
	associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rap-	
	presentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti po-	
	trà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.	

	2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive	
	attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della ge-	
	stione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n.	
	81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con	
	piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.	
	3. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a	
	non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome	
	dell'altra parte.	
	4. Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non	
	imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.	
	5. Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclu-	
	siva competenza dello Sponsee.	
	Art. 9 - Trattamento dati personali	
	1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la	
	stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel ri-	
	spetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni	
	nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e	
	secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.	
	2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a	
	qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale tratta-	
	mento, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro.	
	Art. 10 - Risoluzione delle controversie	
	1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla com-	
	posizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecu-	
	zione del presente contratto.	

2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Como.

Art. 11 - Spese contrattuali

1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Olgiate Comasco, _____

COMUNE DI OLGiate COMASCO – Simone Moretti

_____ - _____